

Piano Strategico Nazionale della PAC 2023/2027 - settore vitivinicolo

Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio

PROGRAMMA OPERATIVO

Intervento “Investimenti”

Annualità 2026-2027

DISPOSIZIONI GENERALI

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 e, in particolare, gli articoli da 57 a 60;

Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/2117;

Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti ed in particolare l'art. 65;

Decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42, come modificato dal Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, "Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune" ed in particolare l'art. 24-octies (*Sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali*);

Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/2532 della Commissione del 1° dicembre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 e abroga il regolamento (UE) n. 738/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 615/2014, (UE) n. 2015/1368 e (UE) n. 2016/1150 applicabili ai regimi di aiuti in taluni settori agricoli;

Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Piano Strategico Nazionale della PAC per il periodo di programmazione 2023-2027 - Reg. (UE) n. 2021/2115 del 2 dicembre 2021 (PSP);

Decreto del Ministro dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste n. 635212 del 02 dicembre 2024, concernente disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera

b) del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento settoriale vitivinicolo investimenti;

Circolare Agea coordinamento del 7 febbraio 2025 n. 9910 per quanto riguarda l'applicazione del DM n. 635212 del 02 dicembre 2024;

Istruzioni operative Agea n. 4-2026 prot. 001462 del 12/01/2026 "Modalità e condizioni per l'accesso al sostegno degli Investimenti lett. b) par. 2), art. 58 Reg. UE n. 2021/2115 - D.M. 635212 del 2 dicembre 2024 Campagna 2026/2027".

FINALITA'

La Misura Investimenti, attivata nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della Pac per il settore vitivinicolo, è finalizzata a sostenere interventi materiali ed immateriali in impianti enologici di trasformazione e/o commercializzazione, funzionali al miglioramento del rendimento globale delle imprese.

I principali obiettivi operativi che si intendono raggiungere attraverso questa iniziativa sono rivolti a:

- aumentare il valore aggiunto delle produzioni;
- favorire l'innovazione e l'introduzione di tecnologie innovative;
- migliorare i risparmi energetici e l'efficienza energetica globale;
- valorizzare le produzioni di qualità.

DOTAZIONE FINANZIARIA

Il presente Programma - che costituisce anche Avviso pubblico per la presentazione delle domande - ha una dotazione di € **6.000.000,00**.

Alle risorse assegnate verranno detratte le risorse necessarie per finanziare il saldo dei contributi concessi alle imprese che, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 218 del 17 febbraio 2025, hanno optato per una durata del progetto biennale.

OGGETTO DELL'INTERVENTO

L'azione è rivolta alle imprese che svolgono attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti vitivinicoli - individuati nell'allegato 7 parte II del Regolamento (UE) n. 1308/2013 - che dimostrino di operare in un contesto di filiera, definito come potenzialità di vendere/collocare le proprie produzioni.

L'azione si concretizza nell'erogazione di incentivi, sotto forma di contributi in conto capitale, a fronte di investimenti materiali ed immateriali che siano:

- destinati a migliorare il rendimento globale dell'impresa, a migliorare i risparmi energetici e l'efficienza energetica globale;
- conformi alle norme comunitarie applicabili all'investimento interessato;
- finalizzati a consolidare o aumentare la competitività dell'impresa stessa, con particolare riferimento all'innovazione di processo e/o di prodotto.

Possono essere presentati esclusivamente progetti con durata **annuale**; il progetto di investimento dovrà essere realizzato entro il 31 maggio 2027 e il pagamento del saldo dovrà avvenire entro il **15/10/2027**.

LOCALIZZAZIONE

Gli investimenti finanziati dal presente bando devono essere realizzati sul territorio della regione Emilia-Romagna.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

1. BENEFICIARI

Il sostegno per gli Investimenti è previsto all'art. 58 comma 1) lettera b) del Regolamento UE n. 2021/2115 inserito nel PSP 2023/2027. L'aiuto viene accordato a imprese, indipendentemente dalla dimensione economica, che svolgono almeno una delle seguenti attività:

- a) produzione di mosto da uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse prodotte, acquistate o conferite da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- b) produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- c) elaborazione, affinamento e/o confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti;
- d) produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Non rientrano in queste categorie di beneficiari, coloro che lavorano prevalentemente (più del 50% delle uve trattate) prodotti in conto lavorazione.

2. VOCI DI SPESA AMMESSE E TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO

I progetti proposti dovranno costituire un lotto funzionale e quindi non saranno ammessi progetti comprendenti solo opere murarie/strutturali che non prevedano il completamento con impianti fissi e attrezzature di lavorazione.

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali e immateriali per le seguenti azioni quali:

1. costruzione/ristrutturazione di immobili strumentali allo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1, con esclusione degli interventi che riguardino punti vendita non attigui alla sede di lavorazione delle uve e/o vino;
2. acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature specifici per l'attività di trasformazione e/o commercializzazione;
3. arredi ed allestimenti finalizzati alla funzionalità di punti vendita per la vendita diretta al consumatore finale e per la degustazione dei vini prodotti dall'azienda;
4. creazione e/o implementazione di siti internet, finalizzati all' e-commerce;
5. acquisto di software per la gestione delle operazioni di cantina;
6. spese tecniche, quali onorari di professionisti e consulenti, direttamente riconducibili agli investimenti proposti.

L'attività di costruzione/ristrutturazione di immobili comprende: opere edili ed affini propriamente dette, opere edili complementari, strutture prefabbricate, impianti fissi quali impianti elettrico – idrico – termico – e impianti fotovoltaici. La spesa ammissibile per questa attività non potrà superare il 70% dell'importo totale degli investimenti con esclusione della voce relativa alle spese tecniche. Non sono compresi in questa categoria l'impianto di climatizzazione dei locali, destinati alla lavorazione, produzione e stoccaggio del vino e la vetrificazione delle vasche in cemento.

Gli investimenti che ricadono nella "costruzione/ristrutturazione di immobili" devono essere finalizzati ad un effettivo miglioramento dell'attività di trasformazione e/o commercializzazione e quindi non saranno considerati ammissibili investimenti che non comportino un potenziamento

rispetto all'esistente. In ogni caso non saranno considerati ammissibili il rifacimento di piazzali ammalorati e le strade di accesso agli stabilimenti.

Sono ammissibili a finanziamento gli impianti fotovoltaici destinati all'autoconsumo energetico dell'unità produttiva, a condizione che la loro potenza risulti adeguatamente dimensionata rispetto ai fabbisogni energetici dello stabilimento; è consentita la cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta in eccedenza, qualora non venga immediatamente consumata per la normale attività aziendale.

Ai fini della verifica del corretto dimensionamento, per gli immobili/stabilimenti esistenti, dotati di uno storico dei consumi energetici, la potenza dell'impianto fotovoltaico dovrà essere commisurata al consumo medio annuo di energia elettrica dello stabilimento, calcolato sulla base della media dei consumi degli ultimi tre esercizi/anni.

Per immobili/stabilimenti di nuova costruzione, privi di dati storici sui consumi, la potenza dell'impianto fotovoltaico deve essere definita sulla base di una stima documentata dei consumi energetici futuri dell'immobile/stabilimento. Tale stima dovrà essere redatta da tecnico abilitato e dovrà specificare i parametri utilizzati e il profilo energetico atteso del sito produttivo.

Per la realizzazione di impianti fotovoltaici precedentemente indicati dovrà pertanto essere allegata alla domanda di sostegno, **pena la non ammissibilità della spesa**, una relazione, sottoscritta da un tecnico specializzato del settore che evidenzia i consumi totali dello stabilimento/sito produttivo precedenti all'investimento (se determinabile) e che dettagli quale sarà il dimensionamento del nuovo impianto in base al fabbisogno medio annuo e ad eventuali impianti fotovoltaici già presenti.

In relazione alla voce 3 "arredi ed allestimenti finalizzati alla funzionalità di punti vendita per la vendita diretta al consumatore finale e per la degustazione dei vini prodotti dall'azienda" sono ammissibili l'acquisto di attrezzature ed arredi per l'allestimento di punti vendita al dettaglio finalizzati **esclusivamente** all'esposizione e alla degustazione del vino in loco. La spesa massima ammissibile per questa azione è pari a € 80.000,00.

La voce di spesa di cui al punto 6. non può superare il 5% del costo complessivo del progetto, inteso come sommatoria degli importi relativi ai punti da 1 a 5. È comunque necessario che tali spese siano inserite tra le spese oggetto ammortamento quando la natura del beneficiario lo richieda.

Per commercializzazione diretta si intende:

- l'attività di vendita al consumatore finale in prevalenza di prodotti propri svolta da imprese che associano produttori agricoli di base - quali Cooperative e Consorzi - ed Organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;
- l'attività di vendita al consumatore finale da parte di imprese agricole di base che effettuano la trasformazione della materia prima e la successiva commercializzazione delle proprie produzioni, come attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 marzo 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli investimenti proposti dovranno inoltre essere finalizzati al raggiungimento di uno o più degli obiettivi operativi precedentemente riportati e riconducibili alle tipologie di seguito indicate:

- a) investimenti per la realizzazione, ristrutturazione, ammodernamento di impianti di condizionamento, trasformazione, commercializzazione;
- b) investimenti rivolti all'introduzione di tecnologie innovative finalizzate a rispondere a nuove opportunità di mercato;
- c) investimenti in impianti e tecnologie funzionali alla razionalizzazione del ciclo produttivo ed alla qualificazione delle produzioni anche sotto l'aspetto della sicurezza alimentare;
- d) investimenti finalizzati all'ottenimento di livelli di sicurezza sul lavoro superiori a quelli previsti dalla normativa vigente;

- e) investimenti connessi alla tutela dell'ambiente ed alla prevenzione degli inquinamenti;
 - f) investimenti finalizzati alla razionalizzazione ed al potenziamento delle fasi di logistica interna.
- Gli investimenti di cui alla lettera e) sono riferiti all'adozione di processi e tecnologie tesi a ridurre ulteriormente l'impatto ambientale del ciclo produttivo rispetto alle soglie fissate dalla normativa vigente.

3. SPESE NON AMMISSIBILI

Non saranno considerati ammissibili:

- gli investimenti che si configurano come investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi;
- gli investimenti che riguardano il livello del commercio al dettaglio ad eccezione delle iniziative di vendita diretta quali definite al punto 2;
- gli investimenti finalizzati all'adeguamento a normative vigenti al momento della presentazione della domanda i cui eventuali termini di adeguamento siano scaduti (ad esempio: ambientali, di sicurezza sul lavoro, igienico-sanitari);
- gli investimenti non strettamente funzionali ad un miglioramento e/o potenziamento e/o innovazione del processo produttivo aziendale, non strettamente coerenti con le finalità dell'azione che si intende realizzare (a titolo di esempio non esaustivo: recinzioni, antifurti, passi-carrai, ecc) o macchinari generici non destinati esclusivamente all'attività di cantina;
- gli investimenti realizzati prima della data di presentazione della domanda, ovvero investimenti avviati in data antecedente o uguale a quella della domanda di sostegno. A tal fine si precisa che un investimento si considera avviato e quindi non ammissibile nel caso ricorra una delle seguenti condizioni:
 - risulti già pagato, anche solo parzialmente e a qualunque titolo (es. acconto, anticipo, caparra confirmatoria), o sia già stata emessa la fattura, anche se il bene deve essere ancora consegnato. Non rientrano nella presente categoria le spese sostenute propedeutiche alla predisposizione dell'investimento proposto, quali onorari di professionisti e consulenti;
 - nel caso di acquisto di beni o forniture (macchinari, attrezzature, impianti la cui realizzazione non è intrinsecamente collegata ad un intervento di tipo edilizio), se sono stati consegnati (con riferimento al documento di trasporto - DDT) indipendentemente dalla causale dello stesso (conto vendita, conto prova, conto visione ecc.);
 - nel caso di costruzione/ristrutturazione di beni immobili, con riferimento ai lavori edili, è necessario distinguere tra i diversi titoli abilitativi in particolare:
 - con riferimento al permesso di costruire se la data di avvio dei lavori registrata sul sistema SUAP risulti antecedente o uguale a quella della domanda di sostegno;
 - con riferimento a CILA e SCIA se la data di presentazione della richiesta al Comune risulti antecedente o uguale a quella della domanda di sostegno ovvero, laddove sia stata indicata una data di inizio lavori successiva a quella di presentazione, si terrà conto di quest'ultima.

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di opere e voci di spesa:

- acquisto di immobili e di terreni;
- opere di manutenzione ordinaria e riparazioni;
- opere provvisorie non direttamente connesse all'esecuzione del progetto;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati, sia mobili che fissi;

- attrezzature e materiali di consumo vario, di breve durata e/o monouso quali, a titolo di esempio: cassette, interfalde, bancali;
- spese non oggetto di ammortamento poliennale comprese le spese tecniche;
- spese di noleggio attrezzature;
- spese relative a viaggi, trasporto e/o spedizione merci e/o doganali;
- investimenti oggetto di contratto di locazione finanziaria (leasing);
- spese amministrative, di personale ed oneri sociali a carico del beneficiario del contributo;
- spese di perfezionamento e di costituzione di mutui/prestiti;
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'investimento;
- indennità corrisposte dal beneficiario a terzi per espropri, frutti pendenti, ecc.;
- IVA ed altre imposte e tasse;
- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione.

Si specifica inoltre che ai sensi dell'art. 59 comma 2 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.¹

4. INTENSITA' DEGLI AIUTI E SUDDIVISIONE DEI FINANZIAMENTI

L'intensità dell'aiuto calcolata sul totale della spesa ammissibile è fissata:

- nel 40 % per le microimprese, le piccole e medie imprese come definite all'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
- nel 20 % per le imprese qualificabili come Intermedie, ovvero che occupino meno di 750 dipendenti e il cui fatturato annuo non superi i 200 milioni di Euro e per le quali non trova applicazione l'art. 2, paragrafo 1, del titolo I dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
- nel 19 % per le imprese classificabili come Grandi Imprese, ovvero che occupino più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo superi i 200 milioni di Euro.

Le percentuali di contributo sopraindicate rappresentano attualmente la soglia limite prevista dall'art. 59 del Regolamento (UE) n. 2021/2115.

¹ **Impresa in difficoltà** - l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) Nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;
- b) Nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c) Qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) Qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) Nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - e
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

La condizione di impresa in difficoltà si rileva ai fini dell'applicazione del Reg. (UE) n. 2022/2472 della Commissione (art. 2 punto 59 "Impresa in difficoltà" quale definita all'art. 2, punto 18, del Reg. (UE) 651/2014).

Pertanto, i contributi previsti **non saranno cumulabili** con altri aiuti di Stato o altre agevolazioni, compresi i crediti di imposta.

Al fine di garantire condizioni di accesso omogenee, a livello delle differenti tipologie di soggetti beneficiari, i finanziamenti disponibili nel periodo di validità del presente Programma Operativo vengono suddivisi nella seguente misura:

- 40% per i progetti presentati da imprese agricole di base che effettuano la trasformazione della materia prima e la successiva commercializzazione delle proprie produzioni, come attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 marzo 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni;
- 60% per i progetti presentati da imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti vitivinicoli attraverso la prevalente acquisizione della materia prima da conferimento soci o da terzi.

I progetti ammissibili saranno pertanto inseriti in due graduatorie distinte in ragione della tipologia di impresa agricola o agroindustriale.

5. IMPORTI MINIMI E MASSIMI DI PROGETTO

Gli investimenti proposti dovranno avere una dimensione minima di **euro 10.000,00** ed una dimensione massima di **euro 2.000.000,00**, pena la non ammissibilità della domanda.

Per le imprese agricole la soglia massima è determinata anche in misura proporzionale alla superficie a vigneto calcolando **euro 80.000,00** di spesa ammissibile per ettaro di vigneto posseduto quale risultanti dallo schedario vitivinicolo alla data prevista come scadenza per la presentazione delle domande dal presente Avviso. In ogni caso la soglia massima non potrà essere superiore a 2.000.000,00 euro, come sopra indicato.

I suddetti importi si intendono comprensivi anche delle voci di costo relative alle spese tecniche.

Non verranno considerati ammissibili a finanziamento i progetti il cui importo totale risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnica di conformità ai criteri precedentemente esposti o in fase di controllo della domanda di pagamento, inferiore al valore minimo sopraindicato.

6. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

È ammessa la presentazione di un unico progetto con riferimento al singolo soggetto richiedente, che può riguardare uno o più stabilimenti ed un solo sito internet finalizzato all'e-commerce; conseguentemente non è ammessa la presentazione di più progetti rivolti al medesimo stabilimento o cantina aziendale e/o punto vendita.

Le imprese richiedenti potranno accedere ai benefici di cui al presente Programma Operativo solo se in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (UE) n. 273/2018, Capo VI.

Le imprese dovranno risultare iscritte all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata e fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 03/03/2017, n. 3211 del 23/02/2021 e n. 23619 del 10/12/2021. Si precisa, inoltre, che ai sensi del citato decreto, al momento della presentazione della domanda di sostegno e delle relative domande di pagamento il fascicolo deve risultare confermato dal centro di assistenza agricola (CAA) tramite apposita scheda di validazione rilasciata in ciascun anno solare; per i fascicoli non associati all'OPR "Emilia-Romagna" sarà necessario verificare sull'Anagrafe delle aziende agricole l'effettiva presenza a SIAN del fascicolo associato ad altro OPR e verificare il rilascio di una scheda di validazione aggiornata sulla posizione dell'OPR competente alla gestione diretta del fascicolo.

In Anagrafe dovrà essere compilato obbligatoriamente, la sezione “dimensione azienda” nel fascicolo anagrafico aziendale al fine di attestare la dimensione dell’impresa (micro, piccola, media e grande).

In caso di Impresa Intermedia, ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro, si richiede di compilare la dichiarazione di cui all’Allegato B del presente avviso pubblico.

Alla data prevista come scadenza per la presentazione delle domande dal presente Avviso, le imprese agricole dovranno possedere una superficie a vigneto minima di **3,5 ettari**, quale risultante dallo schedario vitivinicolo.

Ai fini dell’accesso al sostegno previsto i soggetti già precedentemente definiti dovranno inoltre rispettare le seguenti condizioni:

- a) proporre investimenti conformi a quanto indicato nel presente Programma Operativo;
- b) dimostrare la fattibilità del progetto sotto l’aspetto tecnico-logistico;
- c) dimostrare la fattibilità del progetto sotto l’aspetto della sostenibilità finanziaria;
- d) rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente.

Il possesso dei requisiti dovrà essere comprovato, con riferimento a ciascuno di essi, attraverso:

- a) la predisposizione di una relazione di progetto (Allegato A) e relativi allegati tecnici;
- b) comunicazione degli estremi della richiesta del titolo abilitativo richiesto al Comune (nel caso di permesso di costruire). Nel caso invece di investimenti in cui le opere edili progettate siano subordinate alla presentazione al Comune di altra documentazione autorizzativa, ai sensi della normativa vigente, occorrerà allegare specifica dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, attestante le modalità di reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a carico dell’impresa richiedente.

L’impresa richiedente dovrà inoltre avere una posizione previdenziale regolare (regolarità contributiva); la verifica della regolarità contributiva sarà effettuata per via telematica mediante interconnessione con i sistemi informatici INPS/INAIL (DURC-on-line). Il requisito sarà verificato durante la fase istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno e dell’eventuale concessione dell’aiuto. La non regolarità della posizione del richiedente costituirà elemento ostativo all’ammissibilità ed alla concessione, fatti salvi eventuali errori comprovati dall’INPS. Nel caso di impresa costituita in forma di società di persone la verifica del DURC deve essere effettuata anche sulle posizioni individuali dei singoli soci. Qualora i richiedenti esercitino l’attività agricola, detta verifica si intende svolta in relazione a tale attività. Negli altri casi la verifica avrà ad oggetto la posizione di tutti i soci a prescindere dall’attività esercitata.

7. CRITERI DI PRIORITA’

I progetti che rientrano nelle tipologie di intervento precedentemente descritte, presentati da imprese che soddisfino i requisiti e le condizioni di cui al presente Avviso pubblico, verranno valutati secondo criteri di priorità.

In caso di subentro totale d’azienda antecedente alla presentazione della domanda di sostegno, esclusivamente ai fini dell’attribuzione dei punteggi, i quantitativi totali presi a riferimento saranno quelli risultanti dall’ultima dichiarazione di vendemmia e produzione presentata ad AGREA (dicembre 2025, vendemmia 2025) e quanto certificato da Valoritalia, relativamente all’azienda cedente.

Il punteggio minimo di accesso ai contributi è fissato in 10 punti, sotto al quale un progetto non può essere considerato ammissibile e conseguentemente finanziabile.

I punteggi dovranno essere espressamente richiesti inserendo l'apposito flag nel quadro "CRITERI PRIORITA'" (Quadro 100) del modulo di domanda in SIAG e/o in una eventuale dichiarazione da allegare alla domanda di sostegno; nel caso in cui sia stato richiesto un punteggio non attribuibile, si provvederà a non riconoscerlo, viceversa, nel caso in cui, in base esclusivamente alla documentazione presente in domanda, risulti che il richiedente per mero errore non abbia richiesto la valorizzazione di un punteggio, si provvederà ad assegnarlo.

Saranno valutati i seguenti criteri di priorità:

7.1 Effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale. Il punteggio massimo attribuibile è di 30 punti.

Tale criterio è considerato soddisfatto se gli interventi proposti risultano funzionali al raggiungimento di uno o più dei seguenti obiettivi:

1. un risparmio energetico globale, rispetto alla situazione iniziale pre-investimento, dell'intero sito produttivo o stabilimento oggetto dell'investimento proposto, perseguibile attraverso interventi quali, ad esempio, isolamento termico degli edifici, razionalizzazione e/o sostituzione di sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione, installazione di impianti ed attrezzature, secondo la seguente tabella:

5% ≤ risparmio ≤ 10%	10 punti
10% ≤ risparmio ≤ 15%	15 punti
risparmio > 15%	20 punti

Per l'attribuzione del punteggio, pena il mancato riconoscimento dello stesso, dovrà essere allegata alla domanda di sostegno una diagnosi energetica, sottoscritta da un professionista abilitato del settore, che evidenzi sia i consumi totali dello stabilimento/sito produttivo precedenti all'investimento, sia i consumi totali post-investimento, stimando il minor consumo derivante dall'investimento effettuato.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio 7.1.1, nel calcolo dei consumi pre-intervento e post-intervento vanno comunque considerati anche i consumi soddisfatti tramite un eventuale impianto fotovoltaico. I minori prelievi dalla rete sono infatti oggetto di specifica valutazione nel successivo punto 7.1.3.

Nella diagnosi energetica dovranno pertanto essere correttamente riportati i seguenti dati:

- Consumi totali dello stabilimento/sito produttivo pre-investimento;
 - Consumi totali dello stabilimento/sito produttivo post-investimento;
 - Differenza dei consumi pre-investimento e post-investimento (in kWh o TEP);
 - % di risparmio rispetto alla situazione pre-investimento;
2. un incremento dell'efficienza e del risparmio energetico tramite il miglioramento dei processi di lavorazione e dei macchinari ad essa correlati (**5 punti**). Questo punteggio non è cumulabile con il punteggio 1.

Il risparmio energetico va calcolato raffrontando i consumi delle nuove macchine/attrezzature introdotte, con quelli delle attrezzature dismesse, come percentuale di riduzione di consumo espressa in kWh; la soglia minima di risparmio dovrà essere del 5%.

Per l'ottenimento del punteggio dovrà essere allegata alla domanda di sostegno, pena il mancato riconoscimento dello stesso, una relazione energetica, sottoscritta da un professionista abilitato

del settore, che evidenzi i consumi delle macchine/attrezzature esistenti o già presenti in azienda e quelli delle attrezzature di nuova installazione.

Le attrezzature sostituite andranno dismesse; alla domanda di saldo dovrà essere allegata documentazione atta a dimostrare la dismissione delle attrezzature;

3. un minore prelievo di energia elettrica dalla rete dovuto alla produzione della stessa tramite impianti fotovoltaici, maggiore o pari al 15%, riferita al sito produttivo o stabilimento oggetto dell'investimento proposto, anche considerando eventuali aumenti di consumo dovuti alla realizzazione dell'investimento (**5 punti**).

Per l'ottenimento del punteggio dovrà essere allegata alla domanda di sostegno, pena il non riconoscimento, una diagnosi energetica, sottoscritta da un professionista abilitato del settore, che evidenzi i consumi totali dello stabilimento/sito produttivo precedenti all'investimento, calcolati come media dei consumi degli ultimi tre anni e quelli successivi, stimando il minore prelievo dalla rete elettrica, anche considerando eventuali aumenti di consumo dovuti alla realizzazione dell'investimento;

4. una maggiore sostenibilità ambientale dei processi presenti all'interno dell'intero sito produttivo o stabilimento (**5 punti**), rispetto alla situazione iniziale pre-investimento, perseguibile attraverso interventi quali:
 - impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue di cantina per usi irrigui e/o per le operazioni di pulizia della cantina stessa;
 - installazione di sistemi di recupero e riutilizzo delle acque generate dal processo di lavaggio interno delle bottiglie per il loro riutilizzo nel lavaggio esterno delle stesse;
 - interventi di riduzione dell'utilizzo idrico nelle fasi di lavorazione es. installazione di sistemi di lavaggio automatici CIP (clean in place), che permettono di utilizzare e separare in riciclo le soluzioni di lavaggio, separandole dalle acque utilizzate nel risciacquo e facilitandone il riutilizzo, oppure di dispositivi PIG di svuotamento che spingono un tappo in silicone o in schiuma nelle tubature utilizzando la spinta di un gas inerte abbandonando l'utilizzo dell'acqua per spingere il prodotto nelle tubazioni, con spreco di questa, inquinamento delle acque reflue e inutile perdita di prodotto.

Per l'ottenimento del punteggio dovrà essere allegata alla domanda di sostegno, pena il non riconoscimento del punteggio stesso, una relazione ambientale, sottoscritta da un professionista abilitato del settore, che dettagli il progetto e metta in evidenza quali saranno i benefici ambientali conseguibili.

7.2 Produzioni biologiche e ulteriori certificazioni sui prodotti, processi e impresa. Sono attribuiti al massimo 30 punti.

a) Produzioni biologiche

Il criterio fa riferimento alle produzioni di vino certificato biologico ai sensi del Reg. (UE) n. 2018/848 e conseguente normativa nazionale di attuazione ed ha un **peso massimo di 20 punti**.

Il punteggio potrà essere assegnato in base ai quantitativi di vino certificato biologico, prodotto / trasformato in conto proprio in stabilimenti situati in Emilia-Romagna, secondo le classi di seguito esplicitate:

1.000 ≤	lt vino biologico	< 5.000:	punti 2
5.000 ≤	“	< 15.000:	punti 5
15.000 ≤	“	< 40.000:	punti 8
40.000 ≤	“	< 80.000:	punti 11
80.000 ≤	“	< 150.000:	punti 14
150.000 ≤	“	< 300.000:	punti 17
300.000 ≤	“		punti 20

In alternativa, su specifica richiesta, il punteggio potrà essere assegnato in base alla percentuale di vino biologico rapportata al vino totale prodotto: nel caso in cui il richiedente produca il 100% di vino biologico potranno essere attribuiti 10 punti.

In entrambi i casi, ai fini dell'attribuzione del punteggio, il richiedente deve allegare, pena la non attribuzione del punteggio richiesto, una attestazione sottoscritta dall'Organismo di Certificazione e Controllo dove siano riportati i quantitativi certificati di vino biologico, a partire da uve della **vendemmia 2025**, suddivisi per tipo.

Si specifica che la sola certificazione biologica, rilasciata dall'organismo competente di certificazione e controllo, non è sufficiente per l'attribuzione del punteggio in quanto non riportante i quantitativi di vino biologico prodotto.

b) Altre certificazioni.

Il criterio ha un peso complessivo di **10 punti** e riguarda ulteriori certificazioni in possesso dell'impresa al momento della presentazione del progetto che dovranno essere riferite al sito o stabilimento oggetto di intervento, ad eccezione del “*rating di legalità delle imprese*”, che si riferisce all'impresa.

Di seguito si riportano le certificazioni valutabili ed il peso a ciascuna attribuito, fermo restando il rispetto del peso complessivo precedentemente indicato:

- Certificazione secondo le normative UNI EN ISO 45001/2018 (ex OHSAS 18001) sistema di gestione per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Sono valutate solo le certificazioni rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda, in corso di validità. A questa certificazione sono attribuiti **2 punti**; la dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.
- Certificazione secondo le normative UNI EN ISO 22000/2018 (+A1:2024) sistemi di gestione della sicurezza in campo alimentare. Sono valutate solo le certificazioni rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda, in corso di validità. A questa certificazione sono attribuiti **2 punti**; la dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.
- Certificazione ISO 22005/2008 sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari. Sono valutate solo le certificazioni relative al prodotto/i finiti oggetto di investimento rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda, in corso di validità. A questa certificazione sono attribuiti **2 punti**; la dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.
- Certificazioni Standard BRC (Global Standard-Food) o Certificazioni Standard IFS (International Food Standard). Sono valutate solo le certificazioni relative al prodotto/i finiti oggetto di investimento, rilasciate in data anteriore alla presentazione della domanda, in corso di validità. A queste certificazioni sono attribuiti **2 punti**; la dimostrazione deve avvenire producendo copia del certificato.

- Soggetti in possesso di “rating di legalità delle imprese” (articolo 5-ter del Decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27). Sono attribuiti **2 punti**; la dimostrazione deve avvenire producendo dichiarazione sostitutiva attestante il possesso del rating, che verrà verificato tramite il sito dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM).

Si specifica che, nel caso di investimenti rivolti a più siti, per ottenere l’attribuzione del punteggio occorrerà che tutti i siti produttivi siano certificati in maniera specifica.

7.3 Produzioni vitivinicole a DOP, IGP. Sono attribuiti al massimo 30 punti.

Il criterio fa riferimento alle produzioni della viticoltura DOP (DOCG e DOC), IGP (IGT) riconosciute ai sensi della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 “Disciplina organica della coltivazione e del commercio del vino”.

a) Produzioni IGP (IGT)

Sono attribuiti **25 punti** nel caso del 100% di produzioni IGP (**0.25 punti per ogni punto percentuale**).

Il criterio è ponderato in base al rapporto percentuale tra il vino IGP/IGT (riga G16 vino ottenuto IGP) ed il quantitativo totale di vino (riga vino TOTALE).

I quantitativi totali presi a riferimento sono quelli **risultanti dall'ultima dichiarazione di produzione presentata ad AGREA (dicembre 2025, vendemmia 2025-2026) Quadro G (G14, G15, G16, G17), colonna “Totale”.**

Nel caso di un’impresa agricola la cui attività sia la produzione di vino ottenuto attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione, i quantitativi di prodotto trasformato dai soggetti terzi dovranno essere giustificati allegando alla domanda di sostegno:

- un’autocertificazione rilasciata dalla ditta che ha effettuato il conto lavorazione, che riporti il dato delle uve introdotte in conto lavorazione e il quantitativo del vino finito ottenuto, suddiviso per tipologie, e il riferimento alla posizione ICQRF della cantina dove è stato effettuato il conto lavorazione;
- l’estratto del Registro telematico tenuto dalla ditta che ha effettuato il conto lavorazione.

Non sarà considerato il vino lavorato per conto di terzi.

b) Produzioni DOP (DOC E DOCG)

Sono attribuiti **30 punti** nel caso del 100% di produzioni DOP/DOC e DOCG (**0.3 punti per ogni punto percentuale**).

Il criterio è ponderato in base al rapporto percentuale fra il prodotto finito certificato DOP/DOC e DOCG (riga G17 vino ottenuto DOP) ed il quantitativo totale di vino (riga vino TOTALE).

I quantitativi totali presi a riferimento sono quelli **risultanti dall'ultima dichiarazione di produzione presentata ad AGREA (dicembre 2025, vendemmia 2025-2026) Quadro G (G14, G15, G16, G17), colonna “Totale”.**

Nel caso di soggetti che lavorino vino acquisito da terzi occorre, inoltre, allegare, al fine di stimare i quantitativi totali di prodotto trattato, la seguente documentazione:

- un estratto del registro telematico SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) con l’evidenza dei quantitativi di vino in ingresso/acquistati, riferiti alla vendemmia 2025;

- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Legale Rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che permetta di identificare la tipologia ed i quantitativi di vini acquisiti.

La dichiarazione deve pertanto contenere una tabella da cui risultino le materie prime (vino) per tipologia, i relativi quantitativi, i CUAAs dei soggetti cedenti, riferiti alla vendemmia 2025.

A titolo esplicativo si riporta un esempio di schema da adottare:

Materie prime acquistate per tipologia		quantità	CUAA
Codice Tipo	Descrizione	ettolitri	Numero
	Cantina xxx		143876490
	Sangiovese Doc	310	
	Merlot Rubicone Igt	5.370	
	Azienda Agricola yyy		3249482205
	Albana di Romagna Docg	1.250	
	Lambrusco Emilia Igt Rosso	2.345	
	Altri vini vari	150	
Totale DOC - DOCG		1.560	
Totale IGT		7.715	
Totale altri vini		150	
Totale acquisti anno		9.425,00	

Nel caso di un'impresa agricola la cui attività sia la produzione di vino ottenuto attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, anche ai fini della commercializzazione, i quantitativi di prodotto trasformato dai soggetti terzi dovranno essere giustificati allegando alla domanda di sostegno:

- un'autocertificazione rilasciata dalla ditta che ha effettuato il conto lavorazione, che riporti il dato delle uve introdotte in conto lavorazione e il quantitativo del vino finito ottenuto, suddiviso per tipologie, e il riferimento alla posizione ICQRF della cantina dove è stato effettuato il conto lavorazione;
- l'estratto del Registro telematico tenuto dalla ditta che ha effettuato il conto lavorazione.

Il punteggio sarà attribuito rapportando i dati forniti dall'organismo di controllo Valoritalia, relativi al vino certificato DOP nell'ultimo anno solare precedente alla data di presentazione della domanda, afferenti a denominazioni rivendicate in Emilia-Romagna, con i valori totali di vino, ottenuti in base alla metodologia precedentemente esposta (quadro G + autocertificazione).

Non sarà considerato il vino lavorato per conto di terzi.

c) Valorizzazione di Vino atto a DOP

Questo parametro valorizza le produzioni di qualità indipendentemente dalla successiva certificazione da parte dell'Ente preposto.

Sono attribuiti 25 punti nel caso del 100% di produzioni atte a DOP (**0,25 punti per ogni punto percentuale**).

Il criterio è ponderato in base al rapporto percentuale fra il quantitativo di prodotto atto a produzioni DOP ed il quantitativo totale di vino lavorato.

I quantitativi totali presi a riferimento sono quelli risultanti **dall'ultima dichiarazione di vendemmia e produzione presentata ad AGREA (dicembre 2025, vendemmia 2025-2026) Quadro G (G14, G15, G16, G17), colonna "Totale"**.

Nel caso di soggetti che lavorino vino acquisito da terzi occorre, inoltre, allegare, al fine di stimare i quantitativi totali di prodotto trattato, la seguente documentazione:

- un estratto del registro telematico SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) con l'evidenza dei quantitativi di vino in ingresso/acquistati, riferiti alla vendemmia 2025;
- una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del Legale Rappresentante, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che permetta di identificare la tipologia ed i quantitativi di vini acquisiti.

La dichiarazione deve pertanto contenere una tabella da cui risultino le materie prime (vino) per tipologia, i relativi quantitativi, i CUAAs dei soggetti cedenti, riferiti alla vendemmia 2025.

A titolo esplicativo si riporta un esempio di schema da adottare:

Materie prime acquistate per tipologia		Quantità	CUAA
Codice Tipo	Descrizione	Ettolitri	Numero
	Cantina xxx		143876490
	Sangiovese Doc	310	
	Merlot Rubicone Igt	5.370	
	Azienda Agricola yyy		3249482205
	Albana di Romagna Docg	1.250	
	Lambrusco Emilia Igt Rosso	2.345	
	Altri vini vari	150	
Totale DOC - DOCG		1.560	
Totale IGT		7.715	
Totale altri vini		150	
Totale acquisti anno		9.425,00	

Nel caso di un'impresa agricola la cui attività sia la produzione di vino ottenuto attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, anche ai fini della commercializzazione, i quantitativi di prodotto trasformato dai soggetti terzi dovranno essere giustificati allegando alla domanda di sostegno:

- un'autocertificazione rilasciata dalla ditta che ha effettuato il conto lavorazione, che riporti il dato delle uve introdotte in conto lavorazione e il quantitativo del vino finito ottenuto, suddiviso per tipologie, e il riferimento alla posizione ICQRF della cantina dove è stato effettuato il conto lavorazione;

- l'estratto del Registro telematico tenuto dalla ditta che ha effettuato il conto lavorazione.

Qualora un soggetto presenti vino DOP certificato da Valoritalia e, contestualmente, vino atto a DOP, al fine del calcolo del punteggio quest'ultimo sarà quantificato sottraendo ai quantitativi di vino atto a DOP, quelli già oggetto di certificazione.

7.4 Continuità e completezza del processo di vinificazione e valorizzazione della filiera

a) Continuità e completezza del processo di vinificazione

Con questo criterio si premia la completezza e la continuità del processo di vinificazione della materia prima uva nella trasformazione in proprio di vino.

Sono attribuiti **15 punti** nel caso del 100% di uve auto lavorate (**0,15 punti per ogni punto percentuale**).

I quantitativi presi a riferimento sono quelli risultanti dall'ultima dichiarazione di vendemmia e produzione presentata ad AGREA (dicembre 2025, vendemmia 2025-2026).

Al fine del calcolo del punteggio si procederà a parametrare il quantitativo di uva ai quadri **C e F2 dell'ultima dichiarazione**, sottraendo al totale quello indicato nel quadro **F** (prodotti ceduti) secondo la seguente metodologia:

$$\text{totale uve che entrano in cantina: } X = (C + F2)$$

$$\text{totale uve lavorate: } Y = (C + F2) - F$$

Il quantitativo corrispondente al valore **Y** verrà rapportato al valore **X** che rappresenta il totale delle uve prodotte /conferite

$$Y \times 100/X = \% \text{ di uve auto-lavorate (per l'attribuzione del punteggio ogni punto percentuale sarà moltiplicato per 0,15)}$$

b) Aggregazione in filiera

Con questo criterio si vogliono premiare le imprese che hanno una ampia ricaduta sul territorio in termini di aggregazione di filiera, valutata sulla base della numerosità di imprese viticole fornitrici di materia prima. Tale numerosità verrà calcolata sulla base del numero di attestati di consegna/acquisizione, indicati nelle dichiarazioni di vendemmia e/o di produzione, escludendo quelle aziende che forniscono prodotto in conto lavorazione, e sulla base del numero di fornitori riportati nel "QUADRO V - FORNITORI MOSTI E/O VINI" presente nella dichiarazione di produzione. **Punteggio massimo punti 15.**

5 ≤	numero di attestati di consegna/acquisizione e/o numero fornitori Quadro V	< 10:	punti 3
10 ≤	“	< 50:	punti 5
50 ≤	“	< 100:	punti 6
100 ≤	“	< 200:	punti 8
200 ≤	“	< 300:	punti 10
300 ≤	“	< 400:	punti 12
400 ≤	“	< 500:	punti 13
500 ≤	“	< 750:	punti 14
750 ≤	“		punti 15

7.5 Titolare o legale rappresentante con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda di sostegno

Con questo criterio si vogliono premiare le imprese condotte da giovani, con un'età compresa tra i 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda di sostegno.

Verranno attribuiti **2 punti** in base alle seguenti casistiche:

Nelle forme di **società semplice (s.s.)** e di **società in nome collettivo (s.n.c.)**, il/i soci giovani dovranno essere anche amministratori della società. Qualora il socio giovane non sia amministratore unico, dovrà avere la maggioranza delle quote societarie e/o la maggioranza delle quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime.

Nella società in **accomandita semplice (s.a.s.)** il/i soci giovani dovranno ricoprire il ruolo di socio accomandatario ed esercitare l'ufficio di amministratore, avendo la maggioranza di quote di ripartizione degli utili, nonché quella delle quote sociali qualora la responsabilità di amministrazione sia ricondotta a queste ultime.

Nelle società a **responsabilità limitata (s.r.l.)** il/i giovani dovranno essere soci di maggioranza ed avere da Statuto l'affidamento dell'amministrazione (in maniera disgiunta ove si sia in presenza di un consiglio di amministrazione) e la rappresentanza della società.

Nella **società per azioni (s.p.a.)** il/i giovani dovranno ricoprire il ruolo di amministratore/i ed avere la rappresentanza della società. In presenza di C.d.A. i giovani dovranno rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica.

Nelle **società cooperative** il/i giovani agricoltori dovranno essere soci e componenti del C.d.A. nel quale i giovani dovranno rappresentare la maggioranza degli amministratori in carica.

8. CRITERI DI PRECEDENZA

Ai fini della formulazione della graduatoria, i progetti che risultino a pari merito, in esito all'applicazione dei criteri di cui al precedente punto 7), verranno ordinati in base ai seguenti criteri di precedenza, da utilizzarsi nell'ordine di seguito riportato:

- imprese che non hanno ricevuto contributi nelle due annualità precedenti nell'ambito dell'OCM vino investimenti;
- iniziative dedicate a maggiori volumi di prodotto agricolo di base.

In caso di ulteriore parità sarà data priorità agli investimenti con minore importo di spesa ammissibili.

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La compilazione e presentazione delle domande dovrà essere effettuata secondo le modalità procedurali approvate da AGREA, reperibili sul sito internet dell'Agenzia medesima.

Non sono consentite la compilazione e la presentazione di domande con modalità diverse.

Il termine perentorio di scadenza della presentazione delle istanze è fissato alle ore 13.00.00 del 14 maggio 2026.

Il mancato rispetto dei termini perentori sopra previsti comporta l'inammissibilità della domanda.

La domanda dovrà essere corredata dagli allegati di seguito indicati, **pena la non ammissibilità**, che dovranno essere caricati in formato digitalizzato, mediante upload di file sul sistema SIAG:

- Relazione tecnico-economica relativa agli aspetti anagrafici, finanziari, progettuali dell'investimento di cui all'Allegato A.
- Delibera del Consiglio d'Amministrazione riguardante:

- l'approvazione del progetto definitivo, la delega al Legale Rappresentante a presentare domanda e ad assolvere a tutti gli adempimenti relativi;
- l'assunzione in modo pieno e incondizionato, in caso di finanziamento, dell'impegno a non distogliere dalla prevista destinazione per almeno 5 anni tutti gli investimenti ammessi a contributo, così come stabilito dall'art. 11 del Reg. (UE) n. 2022/126.

Nel caso di imprese la cui forma giuridica non preveda la presenza di tale organo occorre presentare dichiarazione a firma del Legale Rappresentante riguardante l'assunzione in modo pieno e incondizionato, in caso di finanziamento, dell'impegno a non distogliere dalla prevista destinazione per almeno 5 anni tutti gli investimenti ammessi a contributo, così come stabilito dall'art. 11 del Reg. (UE) n. 2022/126.

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Legale Rappresentante attestante le modalità di reperimento dei fondi a copertura della quota di investimento a carico dell'impresa richiedente.
- In caso di interventi edili: computo metrico estimativo (c.m.e) e almeno due preventivi **con documentazione comprovante la ricerca di mercato effettuata**; il computo e i preventivi dovranno essere elaborati coerentemente a quanto previsto al **punto 10 "Congruità della spesa"**. La ricerca di mercato dovrà essere documentata attraverso pec/mail di ricezione del computo e dei preventivi.
- Per le opere edili ed affini complementari, strutture prefabbricate, impianti idrico-sanitario, elettrico, ecc., macchinari, attrezzature, impianti specifici, investimenti immateriali e spese generali, andranno allegati **tre preventivi con documentazione comprovante la ricerca di mercato effettuata** coerentemente con quanto disposto al successivo **punto 10 "congruità della spesa"**. La ricerca di mercato dovrà essere documentata attraverso pec/mail di ricezione dei preventivi.
- Per tipologie di investimento che necessitano di **permesso di costruire**: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal Legale Rappresentante, con l'indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento delle autorizzazioni necessarie alla esecuzione dei lavori in progetto (tipologia ed estremi del documento e indicazione della pubblica amministrazione che lo ha rilasciato).

Nel caso il permesso a costruire non risulti ancora posseduto al momento della presentazione della domanda di sostegno, occorre allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del Legale Rappresentante in cui siano riportati gli estremi del protocollo della richiesta presentata al Comune.

Ai fini del completamento documentale dell'istanza, gli estremi del titolo abilitativo rilasciato (PdC), se non già comunicato in domanda di sostegno, dovranno essere comunicati al Settore Competitività delle imprese agricole e agroalimentari – Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca – Regione Emilia-Romagna PEC: agrsai1@postacert.regione.emilia-romagna.it **entro le ore 13.00.00 del 30 giugno 2026**, pena la non ammissibilità dei relativi investimenti.

- Per tipologie di intervento che necessitano di comunicazione di inizio lavori (CILA) o segnalazione certificata di inizio lavori (SCIA) o non privi di rilevanza sismica ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2272/2016: specifica dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante che le opere saranno realizzate previa presentazione di C.I.L.A., S.C.I.A o deposito sismico.

Nel caso in cui nel progetto siano presenti opere edili / strutture prefabbricate / tettoie / impianti tecnologici quali silos – serbatoi – vinificatori e impianti fotovoltaici occorre sempre presentare una specifica dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato attestante che le opere saranno realizzate previa presentazione di CILA, SCIA o altra documentazione autorizzativa (es.

antisismica) oppure si richiede di specificare se gli investimenti verranno realizzate in edilizia libera.

Si specifica che nel caso in cui siano presenti serbatoi - silos - vinificatori - autoclavi con altezza massima superiore a 3 metri o volume superiore a 15 mc, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2272/2016, sarà necessario allegare alla domanda di saldo, opportuna documentazione attestante il deposito sismico.

- Dimostrazione da parte del beneficiario dell'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e del normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità. Tali condizioni dovranno essere comprovate mediante la presentazione di apposita dichiarazione rilasciata in alternativa da:
 - società di revisione dei bilanci, nel caso l'impresa disponga di bilanci certificati;
 - presidente del collegio sindacale, se presente nell'ambito degli organi societari;
 - revisore contabile iscritto all'apposito registro nei rimanenti casi.

La dichiarazione dovrà attestare:

- a) che l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali;
- b) che l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie che potrebbero, a parere del certificatore, sfociare a breve termine in situazioni di cui al precedente punto a);
- c) che l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità, adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni;
- d) che l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che possano pregiudicarne il regolare funzionamento;
- e) che eventuali società controllanti e/o controllate rispondono ai requisiti di cui ai precedenti punti.

Nel caso di imprese individuali o società di persone, oppure nel caso di imprese per le quali non sussista l'obbligo di avvalersi degli organi sopra elencati per la gestione societaria ai sensi dell'art. 2477 del c.c., occorrerà allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del Legale Rappresentante che attesti l'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e la sussistenza di un normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità (Allegato C).

- **Disegni e tavole progettuali quotate** riportanti le opere edili e gli impianti idrico-sanitario, elettrico, ecc., rispondenti alla documentazione da fornire o già fornita al Comune competente per ottenere il rilascio dei necessari permessi urbanistici. Nel caso di progetti che prevedano opere di ristrutturazione è necessario allegare anche i disegni quotate che riproducano la situazione prima dell'intervento.

Qualora il progetto preveda opere edili articolate e/o impianti complessi, al fine di agevolare la fase istruttoria, potranno essere richieste le tavole e i disegni progettuali in forma cartacea.

- **Layout aziendale riportante la collocazione degli impianti, macchinari ed attrezzature all'interno dell'ambiente di destinazione.** Nel caso di attrezzature mobili, che vengono quindi movimentate con continuità all'interno dello spazio produttivo in base all'attività vitivinicola (es. pompe enologiche), andrà allegata una planimetria e/o una mappa catastale con l'indicazione dello stabilimento all'interno del quale verranno posizionate tali strumentazioni.
- Nel caso di realizzazione di **impianti fotovoltaici** dovrà essere allegata alla domanda di sostegno, pena la non ammissibilità della spesa, una relazione, sottoscritta da un tecnico specializzato del settore, che dettagli quale sarà il dimensionamento del nuovo impianto in base al fabbisogno

energetico totale dello stabilimento/sito produttivo considerando anche eventuali impianti già presenti; la relazione dovrà inoltre riportare, in caso di stabilimenti/siti produttivi esistenti il consumo medio annuo, calcolato come media dei consumi degli ultimi tre anni, mentre, in caso di stabilimenti/siti produttivi di nuova costruzione il consumo medio dovrà essere effettuato sulla base di una stima documentata dei consumi energetici futuri dello stabilimento/sito produttivo, considerando anche le nuove installazioni.

- Dichiarazione a firma del Legale Rappresentante relativa alla **disponibilità e al titolo di godimento del bene oggetto dell'investimento**. Qualora l'immobile non sia di proprietà del richiedente, occorrerà allegare anche copia di idoneo titolo di possesso debitamente registrato e, nel caso di investimenti che riguardino gli immobili, esplicita autorizzazione da parte della proprietà alla realizzazione degli stessi. Nel caso in cui in sede di presentazione della domanda di sostegno il titolo di possesso dell'immobile sia di durata inferiore ai vincoli di destinazione d'uso indicati al punto 19, al momento della presentazione della domanda di pagamento occorrerà allegare alla stessa un idoneo titolo di possesso che dimostri il rispetto di tali vincoli.

Dovrà inoltre essere presentata la documentazione necessaria ai fini dell'eventuale attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di priorità e di precedenza di cui ai precedenti punti 7. "CRITERI DI PRIORITA'" e 8. "CRITERI DI PRECEDENZA", ad esclusione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione (già in possesso dell'Amministrazione regionale) e dei quantitativi di vino certificato DOP che verranno direttamente verificati con l'organismo di certificazione competente Valoritalia.

10. CONGRUITA' DELLA SPESA

Tutti i costi da sostenere per la realizzazione dell'intervento devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.

Per tutte le spese previste nel piano degli investimenti la congruità sarà valutata sulla base di almeno tre preventivi di altrettante ditte fornitrici specializzate.

I preventivi devono descrivere nel dettaglio le caratteristiche tecniche e tipologiche dei beni, in particolare, devono riportare:

- oggetto della fornitura;
- prezzo;
- data di formulazione;
- estremi della ditta emittente, timbro e sottoscrizione.

I preventivi e l'ulteriore documentazione (pec/mail di ricezione preventivi) richiesti per la determinazione della congruità devono essere caricati nel Quadro del SIAG dedicato al "Quadro di raffronto" e redatti sulla base delle voci di spesa individuate tra quelle riportate nel SIAG.

In tutti i casi, i preventivi devono essere omogenei per oggetto, dettagliati, comparabili e non prevedere importi "a corpo"; in caso di impianti fissi (elettrico, idrico, termico, refrigerazione, collegamenti idrici) il preventivo dovrà riportare un dettaglio degli interventi da realizzare e dei relativi costi, conformemente ad un capitolato d'appalto dettagliato.

I preventivi devono riferirsi ad offerte indipendenti tra loro, comparabili, competitive rispetto ai prezzi di mercato; non saranno ritenuti ammissibili preventivi che non risultino in concorrenza tra loro in quanto facenti capo alla medesima società.

Nel caso degli interventi edilizi (a misura), si dovrà presentare un computo metrico estimativo redatto utilizzando il Prezzario unico regionale "Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna" [<http://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/Elenco-regionale-prezzi/>] o, in subordine, in assenza delle voci pertinenti

all'intervento, al Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura approvato dalla Regione Emilia-Romagna, nelle loro più recenti versioni (DGR n. 2231/2025 del 22/12/2025 e DGR n. 2353 del 23/12/2024). Per le voci non contemplate nei sopraccitati prezzari dovrà essere fornita una specifica analisi del prezzo applicato. Le voci del computo metrico devono essere dettagliate, inoltre non sono ammesse voci "a corpo". Alla domanda di sostegno dovranno essere allegate almeno due offerte redatte da imprese edili sulla base del medesimo computo metrico estimativo al fine di consentire valutazioni comparative; il contributo sarà calcolato sulla base dell'importo inferiore tra quello risultante dal computo metrico estimativo e quello dell'offerta economicamente più conveniente.

Nel caso in cui il preventivo scelto non sia quello di minore importo, la spesa che verrà considerata ammissibile sarà comunque quella del preventivo di minor importo indipendentemente dalla scelta della ditta che eseguirà/fornirà i lavori/macchinari, in applicazione del principio di economicità (c.f.r. Corte dei Conti Europea Relazione speciale n. 22/2014 «*Applicare il principio dell'economicità: tenere sotto controllo i costi delle sovvenzioni per i progetti di sviluppo rurale finanziati dall'UE*») che stabilisce che il sostegno deve essere fornito per l'intervento giusto al prezzo più vantaggioso.

La presenza dei tre preventivi non trova applicazione esclusivamente nei casi in cui non sia possibile reperire più costruttori per un determinato bene. Ciò si verifica in caso di macchinari o attrezzature coperte da brevetto industriale con distribuzione esclusiva su un dato territorio da parte di una sola azienda, o di completamento di impianti esistenti per i quali non è possibile il confronto tra diverse offerte. In tali casi, oltre alla presenza del preventivo unico, la ragionevolezza dei costi dovrà essere dimostrata attraverso una relazione tecnica predisposta e sottoscritta da uno specialista del settore, diverso dal fornitore stesso del bene e dal richiedente il contributo, contenente: la descrizione dell'investimento, le motivazioni tecniche della scelta e la dimostrazione dell'effettiva unicità del bene, oltre ad elementi atti a dimostrare, tramite confronto dei costi e delle caratteristiche rispetto a quelli di alternative similari più vicine, la congruità economica della spesa richiesta. Nel caso in cui un bene coperto da brevetto dovrà essere allegata anche copia del brevetto.

Anche per gli investimenti immateriali e le spese generali, quali onorari di professionisti/consulenti, studi di fattibilità, programmi informatici al fine di poter valutare la ragionevolezza dei costi, per la scelta del soggetto cui affidare, è necessario che vengano presentate tre diverse offerte confrontabili tra loro e rese da ditte differenti specializzate ed indipendenti.

Non saranno considerate ammissibili le spese riconducibili a preventivi e fatture nel caso in cui i fornitori siano:

- persone fisiche che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa beneficiaria quali, ad esempio, soci, rappresentante legale, amministratore unico, membri del CDA;
- società con le quali sussistano rapporti di controllo e/o di collegamento ex art. 2359 c.c. o collegati a procuratori o amministratori con poteri di rappresentanza; tale divieto non si applica nel caso in cui le società fornitrici non prevedono nel proprio Statuto o Atto costitutivo la divisione degli utili tra i soci.

11. MODALITA' E TEMPI DELL'ISTRUTTORIA

L'istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle domande pervenute entro la scadenza del termine fissato, compete al Settore Competitività delle imprese agricole e agroalimentari della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca. Detta istruttoria dovrà concludersi **entro il 10 agosto 2026**. A tal fine il Responsabile del Settore individua i collaboratori regionali che provvederanno sotto il suo coordinamento:

- all'esame di ammissibilità delle domande, del progetto e della documentazione di supporto;
- alla quantificazione della spesa ammissibile ad aiuto;

- all'attribuzione dei punteggi di merito.

Gli esiti della suddetta attività saranno sintetizzati in apposite schede.

Il Responsabile del procedimento potrà chiedere formalmente al soggetto richiedente chiarimenti e regolarizzazioni eventualmente necessari ai fini della verifica dell'ammissibilità del progetto. In tale ipotesi, i chiarimenti e le regolarizzazioni dovranno essere forniti entro 10 giorni di calendario, calcolati dalla data di ricevimento della formale richiesta, pena la decadenza dalla possibilità di accedere agli aiuti oggetto del presente Programma Operativo.

Si specifica che in nessun caso sarà possibile regolarizzare o integrare documentazione presentata ai fini del riconoscimento dei punteggi di merito.

Compete infine al Responsabile del Settore Competitività delle imprese agricole e agroalimentari l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni contenute nella domanda e nella documentazione prodotta a supporto delle istanze, nonché ogni altro controllo richiesto da AGREA.

Per quanto non espressamente indicato si applicano alle diverse fasi del procedimento le disposizioni di cui alla normativa sul procedimento amministrativo.

12. UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

Il Responsabile del Settore Competitività delle imprese agricole e agroalimentari assumerà uno specifico atto di approvazione delle graduatorie delle istanze ammesse, con quantificazione della spesa e del corrispondente contributo concedibile. Il termine per l'adozione dell'atto di approvazione delle graduatorie è fissato al **15 agosto 2026**. Nel medesimo atto saranno altresì indicate con numero identificativo di AGREA le istanze ritenute non ammissibili, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato - ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo - gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Successivamente, il Responsabile del Settore Competitività delle imprese agricole e agroalimentari – in esito all'istruttoria tecnica svolta sugli atti progettuali - provvederà, con propri atti formali, alla concessione dei contributi spettanti ai singoli soggetti e alla fissazione delle prescrizioni tecniche relative alla regolare esecuzione del progetto.

Qualora nell'ambito di una delle due graduatorie si rendano disponibili finanziamenti residui derivanti da:

- graduatoria che non copra tutte le risorse ad essa assegnate;
- residue disponibilità che non coprano almeno il 50% del fabbisogno finanziario dell'ultima iniziativa collocata in posizione utile;

dette risorse potranno essere utilizzate a favore della graduatoria che presenta il maggior fabbisogno non soddisfatto, calcolato in termini di valore degli investimenti.

Le eventuali economie derivanti da revoche o da rinunce di beneficiari verranno utilizzate nell'ambito della graduatoria stessa.

Qualora la dotazione finanziaria dell'Avviso pubblico consenta il finanziamento di tutte le domande di sostegno presentate, gli uffici competenti provvederanno alla sola verifica del raggiungimento del punteggio minimo; in tal caso si procederà entro il medesimo termine con l'adozione dell'atto di concessione senza la necessità della preliminare approvazione della graduatoria.

13. TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Per le domande di aiuto ammesse al finanziamento, i progetti annuali devono essere realizzati e conclusi inderogabilmente entro e non oltre il **31 maggio 2027**.

14. MODIFICHE MINORI E VARIANTI

14.1 Modifiche minori

Non sono considerate varianti i cambi di preventivo nel caso sussista una palese identificazione del bene e, di norma, gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative purché contenuti nell'ambito del 10% del totale della spesa ammissibile ad aiuto e opportunamente giustificate, quale risultante in esito alle verifiche tecnico amministrative di regolare esecuzione dell'intervento approvato, al netto delle somme riferite alla categoria delle spese generali. Tali variazioni non sono oggetto di comunicazione e verranno valutate solo in fase di verifica della domanda di pagamento. Per tali modifiche il beneficiario dovrà allegare, alla domanda di pagamento saldo, una relazione tecnica esplicativa per motivare la necessità di apportare al progetto la modifica in questione e l'obiettivo finale raggiunto.

14.2 Varianti

In caso di varianti di valore superiore al 10% rispetto all'importo totale ammesso a finanziamento e per modifiche sostanziali al progetto (anche per importi inferiori al 10%), successivamente alla comunicazione di finanziabilità all'aiuto e almeno 60 giorni prima del termine di scadenza per l'inoltro della domanda di pagamento-saldo, il beneficiario potrà presentare a SIAG **una sola** richiesta di variante.

La variante dovrà essere autorizzata dalla Regione. La modifica apportata ad un progetto non comunicata preventivamente alla Regione nei termini sopra riportati, oppure non autorizzata dalla stessa, renderà il progetto modificato non ammissibile al sostegno, con conseguente obbligo di realizzazione del progetto nel rispetto di quanto ammesso inizialmente al finanziamento.

Il riscontro di una realizzazione parziale o difforme del progetto in sede di controllo in loco della domanda di pagamento finale, senza che sia intervenuta una preventiva comunicazione, determina la revoca dell'aiuto e l'applicazione di penale parimenti a quanto previsto per la mancata presentazione della domanda di pagamento-saldo.

Alla domanda di variante dovranno essere allegati:

- una relazione tecnica che descriva natura e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto;
- un prospetto comparativo delle voci soggette a variazione;
- la documentazione tecnica ed autorizzativa a supporto della richiesta, inerente i nuovi progetti e la documentazione necessaria a determinare la congruità delle spese prevista al capitolo 10.

Le varianti non possono compromettere gli obiettivi iniziali approvati nel suo insieme, devono essere debitamente giustificate e dovranno derivare da circostanze impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione iniziale e/o conseguenza di cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali; potrebbero quindi essere determinate da: sopravvenute disposizioni normative, cause impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione iniziale, intervenuta impossibilità di utilizzare materiali componenti e tecnologie, non presumibile al momento della presentazione della domanda di sostegno, cause che possono determinare significativi miglioramenti nell'investimento, purché non alterino l'impostazione del progetto iniziale.

Inoltre, le varianti non possono comportare una modifica dei requisiti, della validità tecnica e della coerenza in base alla quale il progetto è stato ammesso all'aiuto.

Infine, le varianti non possono determinare un aumento dell'importo complessivo della spesa richiesta con la domanda di sostegno; nel caso in cui la necessità di apportare una variante determini un aumento della spesa richiesta rispetto alla spesa finanziabile all'aiuto, la differenza della maggior spesa sostenuta resterà a carico del beneficiario e non potrà essere richiesta a contributo.

Nel caso in cui sia accertato in sede di istruttoria che la variante presentata determini una variazione del punteggio inizialmente attribuito verrà verificato che la medesima domanda resti in posizione utile ai fini del finanziamento.

Eventuali sconti ottenuti su voci di spesa ammesse non possono essere richiesti come variante per poter essere riutilizzati.

15. MODALITA' DI RENDICONTAZIONE

La domanda di pagamento a saldo dovrà essere presentata entro le ore 13.00.00 del 31 maggio 2027.

Tutte le domande di pagamento dovranno essere inoltrate al Settore Competitività delle imprese agricole e agroalimentari, utilizzando l'applicativo predisposto da AGREA; il progetto dovrà essere realizzato nel rispetto della normativa vigente: i lavori e il pagamento di tutte le spese richieste a contributo, devono avvenire entro e non oltre il termine di scadenza sopra indicato.

La rendicontazione dovrà essere supportata dai seguenti documenti:

1. relazione riepilogativa dei lavori eseguiti riportante anche i numeri di matricola dei macchinari e delle attrezzature oggetto di contributo; nel caso di lavori edili ed affini p.d. allegare anche il computo metrico consuntivo;
2. disegni esecutivi, tavole progettuali quotate riportanti le opere edili e gli impianti idrico-sanitario, elettrico e qualora il progetto preveda impianti e macchinari specifici allegare un esaustivo layout;
3. nel caso in cui la realizzazione di tutto o parte del progetto sia soggetta a Permesso di costruire o alla presentazione di una S.C.I.A., alla domanda di pagamento saldo dovrà essere allegata la Segnalazione di conformità edilizia e agibilità corredata dalla relazione tecnica di asseverazione e dalla ricevuta di consegna rilasciata dall'Ente competente.

Nel caso in cui la realizzazione di tutto o parte del progetto sia soggetta alla presentazione di una C.I.L.A., alla domanda di pagamento saldo dovrà essere allegata la Comunicazione di fine lavori corredata dalla relazione tecnica di asseverazione e dalla ricevuta di consegna rilasciata dall'Ente competente.

Nel caso in cui siano presenti serbatoi - silos - vinificatori - autoclavi con altezza massima superiore a 3 metri o volume superiore a 15 mc o altri interventi aventi rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 2272/2016, sarà necessario allegare alla domanda di saldo, opportuna documentazione attestante il deposito sismico all'Ente competente;

4. nel caso di opere edili dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il Direttore dei lavori attesta:
 - che le opere non ispezionabili sono state eseguite a regola d'arte come da progetto esecutivo;
 - che tutte le quantità contabilizzate e fatturate sono quelle riportate nel consuntivo lavori;
 - che sono stati adempiuti gli obblighi assicurativi;

N.B.: occorre allegare alla dichiarazione esaustiva documentazione fotografica degli stati di avanzamento lavori, dove si evidenziano, tra l'altro, in maniera esplicita le opere non ispezionabili in fase di collaudo e previste nel progetto;

5. copia delle fatture di spesa, per le fatture elettroniche dovrà essere allegato il file in formato .xml e potrà essere allegato inoltre il file .pdf contenente il foglio di stile.

Si sottolinea che le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente riportare, pena l'inammissibilità della spesa, il Codice Unico di Progetto (CUP).

Esclusivamente per titoli di spesa emessi antecedentemente alla comunicazione del CUP da parte della Regione è ammessa la dicitura “Reg. (UE) n. 2021/2115 – PSNP settore vitivinicolo – annualità 2026/2027.”

In assenza del CUP o della predetta dicitura (su fatture antecedenti alla data di comunicazione del CUP), la spesa non sarà considerata ammissibile, in attuazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 6, del DL n. 13/2023, già convertito in legge n. 41/2023.

Si sottolinea che una spesa potrà essere considerata ammissibile a contributo in sede di consuntivo se ricorrono le seguenti condizioni:

- rientri nell’elenco di spese ammissibili indicate per ciascuna tipologia dall’Avviso pubblico e nel progetto approvato;
- sia stata sostenuta nell’arco temporale compreso tra la data di presentazione e protocollazione della domanda di sostegno e la data di presentazione del rendiconto finale (domanda a saldo), fatti salvi gli oneri relativi ad investimenti immateriali quali onorari di professionisti e consulenti; qualora la domanda sia oggetto di rettifica, la data di protocollo della domanda iniziale varrà solo per le spese inerenti gli interventi in essa contenuti mentre per le restanti spese varrà la data di protocollo della sua rettifica. **Sono quindi escluse** le spese rendicontate con fatture di acconto emesse in data antecedente o uguale a quella della domanda di sostegno;
- le fatture siano emesse a carico esclusivamente del soggetto beneficiario del contributo;
- le fatture risultino saldate dal soggetto beneficiario del contributo con l’utilizzo di un conto corrente intestato al beneficiario stesso.

6. copia dei documenti di trasporto relativi a macchinari e attrezzature mobili;
7. copia dei giustificativi di spesa, redatti secondo le modalità di pagamento a mezzo Bonifico e/o Ricevuta bancaria (Ri.ba), con i relativi estratti conto bancari, contabili bancarie ed estratti conto;
8. copia delle pagine del libro I.V.A. attestante la registrazione delle fatture oggetto di finanziamento;
9. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta:
 - che le fatture allegate alla richiesta di verifica dello stato finale dei lavori finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate, per gli importi in esse indicati, che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di accredito (ovvero sono state emesse le seguenti note di accredito);
 - che, sulle spese relative al progetto oggetto di accertamento, non ha beneficiato di altri contributi pubblici compreso il credito d’imposta (ovvero di quali contributi pubblici ha beneficiato);
 - che le forniture e i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dalla Regione Emilia – Romagna;
 - che i lavori oggetto di finanziamento sono iniziati il _____ e terminati il _____;
 - che tutti i documenti prodotti in copia corrispondono agli originali agli atti del beneficiario;
10. esaustiva documentazione fotografica inerente alle opere in progetto ammesse a finanziamento e rendicontate;
11. eventuale documentazione relativa a specifiche prescrizioni riportate nella scheda di progetto che verrà inviata al beneficiario unitamente alla presente determinazione;

12. modelli A) “Elenco dei documenti giustificativi di spesa” e B) “Rapporto tra lavori previsti e realizzati in termini di costo con spiegazione delle eventuali variazioni”, debitamente compilati, (Allegati 1 e 2);

Si specifica inoltre che una spesa può essere considerata ammissibile a contributo in sede di consuntivo se ricorrono le seguenti condizioni:

- rientri nell’elenco di spese ammissibili indicate per ciascuna tipologia dal presente Programma Operativo e nel progetto approvato;
- sia stata sostenuta nell’arco temporale compreso tra la data di presentazione e protocollazione della domanda di sostegno e la data di presentazione del rendiconto finale (domanda a saldo), fatti salvi gli oneri relativi ad investimenti immateriali quali onorari di professionisti e consulenti; qualora la domanda sia oggetto di rettifica, la data di protocollo della domanda iniziale varrà solo per le spese inerenti gli interventi in essa contenuti mentre per le restanti spese varrà la data di protocollo della sua rettifica;
- le fatture siano emesse a carico esclusivamente del soggetto beneficiario del contributo ed oltre la data di presentazione della domanda di sostegno;
- le fatture risultino saldate dal soggetto beneficiario del contributo con l’utilizzo di un conto corrente intestato al beneficiario stesso.

Tutti i beni acquistati, riconducibili al progetto ammesso all’aiuto, devono essere identificati mediante un contrassegno indelebile e non asportabile (marchio a fuoco, vernice indelebile, targhetta metallica o di plastica) che riporti il riferimento del regolamento UE e dell’annualità di riferimento “*Reg. UE n. 2021/2115 – PSP settore vitivinicolo, annualità 2026/2027*”; tale identificazione è a carico del beneficiario che dovrà apporre il contrassegno entro il termine di presentazione della domanda di saldo.

In sede di verifica finale del progetto, il soggetto beneficiario ha inoltre l’obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, sia tecnica che amministrativa ritenuta necessaria ai fini della verifica della corretta realizzazione delle attività.

Verranno inoltre svolti i necessari controlli previsti dal D.Lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

A tal fine, come precisato nella circolare del Responsabile del Servizio Competitività delle aziende agricole ed agroalimentari con nota n. prot. PG.2018.0557557 del 31 agosto 2018, dovranno risultare debitamente inserite nel Fascicolo Anagrafico aziendale le previste dichiarazioni sostitutive della CCIAA e dei conviventi, regolarmente acquisite al protocollo regionale.

16. LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEGLI AIUTI

Il sostegno è versato una volta stabilito che l’intera operazione oggetto della domanda di sostegno è stata completamente realizzata e sottoposta a controlli amministrativi e in loco.

Gli aiuti verranno liquidati direttamente ai singoli beneficiari. Gli atti di liquidazione sono assunti dalla Responsabile del Settore Competitività delle imprese agricole e agroalimentari, mentre l’erogazione del contributo compete all’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura dell’Emilia-Romagna (AGREA).

L’erogazione a saldo dei contributi spettanti ai beneficiari sarà effettuata solo a seguito dell’esito positivo dei dovuti controlli riguardanti la regolare esecuzione dei lavori/realizzazione delle attività e la valutazione della documentazione tecnica, amministrativa e contabile inerente all’operazione / intervento secondo le modalità indicate nel precedente paragrafo e nel singolo atto di concessione.

Resta fermo che – in caso di esito negativo dei controlli riguardanti la realizzazione del progetto – gli aiuti concessi saranno oggetto di revoca.

17. CONTROLLI

Tutti i controlli verranno eseguiti secondo le modalità definite da AGREA negli appositi manuali procedurali approvati da AGREA medesima.

Oltre ai controlli di cui al punto 11. MODALITA' E TEMPI DELL'ISTRUTTURA afferenti alle dichiarazioni contenute nelle domande di sostegno, verranno eseguiti i seguenti controlli:

- a) amministrativi sulle domande di pagamento, finalizzati a verificare che i documenti di spesa attestanti il pagamento di beni e servizi da parte del richiedente e la richiesta di liquidazione si riferiscano all'aiuto concesso e che non siano presenti vizi formali non sanabili;
- b) in loco, prima dell'effettuazione del pagamento, per verificare la corretta realizzazione dell'investimento;
- c) "ex post", per verificare il mantenimento di eventuali impegni assunti.

L'esito positivo dei controlli precedentemente esposti alle lettere a) e b) è condizione necessaria per la liquidazione in favore del titolare dell'aiuto.

Restano ferme le specifiche disposizioni previste dalla normativa comunitaria di riferimento.

18. RINUNCE

Fino alla data di adozione dell'atto di concessione i richiedenti possono presentare formale rinuncia senza incorrere in sanzioni.

La rinuncia deve essere presentata al Settore Competitività delle imprese agricole e agroalimentari al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: agsai1@postacert.regione.emilia-romagna.it.

19. INCOMPATIBILITA' E VINCOLI

Non potranno accedere a beneficio gli investimenti proposti da soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di agricoltura ai sensi dell'articolo 9 della L.R. n. 15/2021 o dall'art. 69 della legge n. 238/2016.

I beni acquistati e le opere realizzate nell'ambito dei progetti ammessi a finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione di durata quinquennale, ai sensi dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2022/126 e dell'art. 7 del DM n. 635212/2024.

Ai sensi dei citati Reg. (UE) n. 2022/126 e DM n. 635212/2024, gli investimenti finanziati con l'intervento Investimenti restano di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale, pena la restituzione del contributo percepito in proporzione alla durata residua dell'inosservanza. La mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo, alla Regione, comporta la restituzione dell'intero contributo erogato. Se l'investimento è effettuato su immobili condotti in affitto, l'investimento deve rimanere in possesso del beneficiario per il medesimo periodo.

In ogni caso, la mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo, comporta la restituzione dell'intero contributo erogato

In tali ipotesi, la Regione attiverà il procedimento per il recupero delle somme da restituire.

20. RIDUZIONE DEL SOSTEGNO, REVOCHE E SANZIONI

20.1 Riduzione del sostegno

Ai sensi dell'art. 6 del DM n. 635212/2024 e del comma 4 dell'art. 24-octies del Dlgs n. 42 del 17 marzo 2023, alle domande di pagamento a saldo presentate entro il quinto giorno solare successivo

alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, verrà applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto, per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non potranno essere accolte e saranno rigettate.

20.2 Revoche e sanzioni

I contributi concessi possono essere revocati qualora il beneficiario non rispetti le tempistiche indicate per la realizzazione dei lavori o per la presentazione delle domande di pagamento, ovvero qualora realizzi un progetto difforme da quello approvato o non rispetti le prescrizioni del presente avviso.

Ai sensi dell'art. 6 del DM n. 635212/2024 e del comma 3 dell'art. 24-octies del Dlgs n. 42/2023, i beneficiari che non presentano la domanda di pagamento del saldo entro i termini stabiliti dal presente avviso pubblico sono soggetti alla sanzione dell'esclusione dall'aiuto per 3 anni.

Ai sensi di quanto disposto al punto 11 della circolare AGEA Coordinamento Prot. Uscita n. 0009910 del 07/02/2025, il riscontro di una realizzazione parziale e/o difforme del progetto in sede di controllo in loco, senza che sia intervenuta una istanza di variante e successiva autorizzazione, determina la revoca dell'aiuto e l'applicazione di penale, parimenti a quanto previsto per la mancata presentazione della domanda di pagamento saldo.

I contributi concessi, anche se già erogati, sono inoltre revocati qualora il soggetto beneficiario non rispetti gli obblighi ed i vincoli di cui al precedente punto 19.

Qualora siano state fornite indicazioni non veritiere tali da aver indotto l'Amministrazione regionale a riconoscere benefici non dovuti, oltre alla revoca, si applica l'esclusione da ogni provvidenza in materia di agricoltura per anni due a decorrere dall'atto di revoca, secondo quanto stabilito all'articolo 75, comma 1 bis, del D.P.R. n. 445/2000.

In caso di revoca del contributo o recupero di parte di esso, ai sensi dell'art. 1bis del Dlgs 42/2023, il termine di pagamento concesso al beneficiario per la restituzione dell'indebito non può essere superiore a sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento di recupero. Gli interessi sulle somme da restituire sono calcolati con decorrenza dal termine assegnato al debitore nel provvedimento che dispone il recupero dell'indebito, ovvero, in caso di malafede, dalla data di percepimento dell'aiuto.

Nessuna penalità si applica nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali individuate a livello europeo e/o nazionale, istruite e riconosciute conformemente alla vigente normativa europea e/o nazionale di pertinenza, nonché di approvazione di modifiche al progetto iniziale oppure in presenza di economie di spesa.

Restano comunque ferme tutte le previsioni di cui all'art. 6 del D.M. n. 635212/2024 e all'art. 24-octies del Dlgs n. 42 del 17 marzo 2023 in ordine alle ulteriori penalità.

21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Responsabile del procedimento amministrativo è la Posizione organizzativa "Aiuti agli investimenti nel settore vitivinicolo" del Settore Competitività delle imprese agricole e agroalimentari– Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca – Regione Emilia-Romagna, Viale della Fiera, n. 8, 40127, Bologna.

22. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nel presente Programma Operativo si rimanda alla normativa comunitaria, statale e regionale in vigore, ed in particolare alle norme sul procedimento e sulla tutela della riservatezza e alle disposizioni di AGREA.

Per informazioni è possibile contattare:

Settore Competitività delle imprese agricole e agroalimentari della Direzione Generale Agricoltura,
Caccia e Pesca - Regione Emilia-Romagna

Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna Tel.: +39.051.5274319/4512

PEC agsai1@postacert.regione.emilia-romagna.it

SCHEMA DI RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA**RICHIEDENTE:**

RAGIONE SOCIALE

--

In qualità di impresa che svolge la propria attività nella:

Tipo attività	barrare
produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;	
la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistate o conferiti da soci, anche ai fini della sua commercializzazione;	
l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;	
la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.	

Il richiedente è:	barrare
imprese agricole di base che effettua la trasformazione della materia prima e la successiva commercializzazione delle proprie produzioni, come attività connessa ai sensi dell'articolo 1 comma 1 del D. Lgs. 18 marzo 2001 n. 228 e successive modifiche ed integrazioni;	
imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti vitivinicoli attraverso la prevalente acquisizione della materia prima da terzi.	

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE E DI QUELLA PREVISTA A PROGETTO ATTUATO:

Oggetto ed entità delle attività principali del richiedente, per le aziende agricole occorre inoltre specificare i terreni a vigneto posseduti al momento di presentazione della domanda di sostegno.

Installazioni esistenti.

Titolo del progetto.

Descrizione del progetto (descrivere scopi e natura dell'investimento).

Ubicazione dell'investimento previsto:

Via _____ Loc. _____

Comune _____ Prov. _____

Dati catastali: mappale _____ foglio _____ particella _____ sub _____

Preventivo globale dei costi totali dei lavori previsti secondo il seguente schema:

Costruzione / Ristrutturazione di immobili		
	€	
	€	
Acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature specifici in funzione dell'attività di trasformazione e/o commercializzazione		
	€	
	€	
Arredi ed allestimenti finalizzati alla funzionalità di punti vendita diretta al consumatore finale dei prodotti aziendali		
	€	
	€	
TOTALE PARZIALE	€	
Spese tecniche, quali onorari di professionisti e consulenti (max 5%)	€	
TOTALE GENERALE	€	

Nel caso l'investimento venga realizzato in diverse unità aziendali occorre suddividere gli investimenti nelle varie unità aziendali

Provenienza (in percentuale) delle materie prime agricole utilizzate.

Descrizione dei vantaggi economici derivanti a seguito della realizzazione del progetto.

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale:

Indirizzo della sede legale:

N. di iscrizione al Registro delle imprese:.....

2. Tipo di impresa

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

<input type="checkbox"/>	Impresa autonoma	In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti dell'impresa richiedente.
<input type="checkbox"/>	Impresa associata	In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui agli Allegati nn. 2, 3, 4 e 5.
<input type="checkbox"/>	Impresa collegata	

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa

Periodo di riferimento ⁽¹⁾:

Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)

(*) In migliaia di euro.

4. Dimensione dell'impresa

In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente:

micro impresa	<input type="checkbox"/>
piccola impresa	<input type="checkbox"/>
media impresa	<input type="checkbox"/>
grande impresa	<input type="checkbox"/>

⁽¹⁾ Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE

Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate

Periodo di riferimento ⁽¹⁾:

	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1. Dati ⁽²⁾ dell'impresa richiedente o dei conti consolidati [riporto dalla tabella 1 dell'allegato n.4]			
2. Dati ⁽²⁾ di tutte le (eventuali) imprese associate (riporto dalla tabella riepilogativa dell'allegato n.3) aggregati in modo proporzionale			
3. Somma dei dati ⁽²⁾ di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla riga 1 [riporto dalla tabella A dell'allegato n.5]			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I risultati della riga "Totale" vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa (Allegato n. 1)

(1) I dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

(2) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Per ogni impresa per la quale è stata compilata la “scheda di partenariato”, [una scheda per ogni impresa associata all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei conti consolidati ⁽¹⁾], i dati della corrispondente tabella “associata” vanno riportati nella tabella riepilogativa seguente:

Tabella riepilogativa

Impresa associata (indicare denominazione)	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
7)			
8)			
9)			
10)			
...)			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le imprese associate) della tabella dell'Allegato n. 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate.

⁽¹⁾ Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

SCHEMA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA

1. Dati identificativi dell'impresa associata

Denominazione o ragione sociale:

Indirizzo della sede legale:

N. di iscrizione al Registro imprese:

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata

Periodo di riferimento⁽¹⁾:

	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio(*)
1. Dati lordi			
2. Dati lordi eventuali imprese collegate all'impresa associata			
3. Dati lordi totali			

(*) In migliaia di euro.

NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100 % i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate all'impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse l'Allegato n. 5A e riportare i dati nell'Allegato n. 5; i dati totali risultanti dalla Tabella A dell'Allegato n. 5 devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2.

3. Calcolo proporzionale

a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione⁽²⁾ detenuta dall'impresa richiedente (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della presente scheda:%

Indicare anche la percentuale di partecipazione⁽²⁾ detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata):%.

b) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale⁽³⁾ devono essere riportati nella tabella seguente:

Tabella «associata»

Percentuale: ...%	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
Risultati proporzionali			

(*) In migliaia di euro.

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa dell'allegato n.3.

⁽¹⁾ Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

⁽²⁾ Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali.

⁽³⁾ Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio.

SCHEMA N. 1 IMPRESE COLLEGATE

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI OPPURE E' INCLUSA TRAMITE CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN'ALTRA IMPRESA COLLEGATA)

Tabella 1

	Occupati (ULA) (*)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)
Totale			

(*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.

(**) In migliaia di euro.

I conti consolidati servono da base di calcolo.

I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga 1 del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Allegato n. 2).

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento		
Impresa collegata (denominazione)	Indirizzo della sede legale	N. di iscrizione al Registro delle imprese
A.		
B.		
C.		
D.		
E.		

Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e 3.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

SCHEDA N. 2 IMPRESE COLLEGATE

(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L'IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIU' IMPRESE COLLEGATE NON REDIGONO CONTI CONSOLIDATI OPPURE NON SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE UNA "SCHEDA DI COLLEGAMENTO" (Allegato n.5A) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A

Tabella A

Impresa (indicare denominazione)	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga "Totale" della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Allegato n.2), ovvero se trattasi di imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 dell'Allegato n. 3A.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

SCHEDA DI COLLEGAMENTO

(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale:

Indirizzo della sede legale:

N. di iscrizione al Registro delle imprese:

2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari

Periodo di riferimento⁽¹⁾:.....

	Occupati (ULA)	Totale di bilancio (*)	Fatturato (*)
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati devono essere riportati nella tabella A dell'Allegato n.5.

Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati ⁽²⁾. Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli Allegati nn. 3A e 3.

⁽¹⁾ Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art.2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

⁽²⁾ Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI

(Art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

DICHIARAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNI

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ () il ___/___/____,
C.F. _____ e residente a _____ (), in via/p.zza
_____ n. __, in qualità di _____

DICHIARA

(art. 47 d.p.r. 28/12/2000 n. 445)

l'insussistenza di condizioni economiche e finanziarie anomale e la sussistenza di un normale svolgimento dell'attività di impresa sulla base di criteri di economicità.

Tali dati sono desumibili dai dati riportati nella denuncia dei redditi allegata.

(timbro e firma)

Il dichiarante

N.B.: La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e può essere inviata anche con le modalità indicate nell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000.

ALLEGATO 1

MODELLO A

ELENCO DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA

LAVORI PREVISTI (ultimo progetto approvato)		DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI					PAGAMENTI EFFETTUATI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
VOCE DEL PREVENTIVO E DESCRIZIONE	COSTO	Progr. N.	N.	DATA	EMESSO DA	OGGETTO DELLA SPESA	COD. *	ISTITUTO BANCARI O	IMPORTO LORDO	I.V.A.	IMPORTO AL NETTO DI I.V.A.
TOTALE								TOTALE			

* CODICI
PAGAMENTO
1.BONIFICO
2.RICEVUTA
BANCARIA

DATA

TIMBRO E FIRMA DEL
BENEFICIARIO

